

CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Definizioni – Ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Generali:

con il termine Istituto si intende l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

con il termine Contraente si intende il soggetto al quale l'Istituto affida l'esecuzione di lavori/servizi/forniture;

con il termine Contratto si intende indifferentemente l'ordine e/o il contratto con il quale l'Istituto affida l'esecuzione di lavori/servizi/forniture.

Art. 1 – Obblighi del Contraente – Il Contraente si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza, e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

Il Contraente si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, l'Istituto si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito maturato nei confronti di enti previdenziali o assistenziali e relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente per le prestazioni oggetto del Contratto.

Sono a carico del Contraente tutti gli obblighi previsti nell'offerta, nella documentazione di gara, nel capitolato e/o nel Contratto cui si rinvia.

Art. 2 – Divieto di cessione del credito o del Contratto – Il Contraente non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Istituto, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell'Istituto per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 3 – Subappalto – Il Contraente non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto. A tal fine il Contraente dovrà consegnare all'Istituto copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Contraente è obbligato a trasmettere all'Istituto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Contraente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare:

- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;

- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Art. 4 – Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale – La regolarità contributiva del Contraente sarà attestata, prima dell'affidamento, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva del Contraente dovrà inoltre risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento degli acconti, degli stati di avanzamento dei lavori, per il collaudo e per il pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva dell'Istituto, quanto eventualmente versato dallo stesso a prestatori di lavoro del Contraente o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte dell'Istituto medesimo nei confronti del Contraente, maggiorato degli interessi legali. L'Istituto avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberato dal versare al Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata dall'Istituto stesso.

Il Contraente prende atto che l'Istituto è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del D.M. 40/2008.

Art. 5 – Collaudo/Certificato di regolare esecuzione – L'Istituto ha il diritto di effettuare controlli sull'esecuzione del Contratto; al termine dell'esecuzione del Contratto ha il diritto di effettuare una verifica/collaudo finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni. Il Contraente si adopererà per consentire all'Istituto di effettuare la verifica/collaudo in tempi congrui. Detta verifica/collaudo può avvenire a discrezione dell'Istituto presso il Contraente, presso i locali dell'Istituto medesimo, ovvero presso gli enti destinatari delle forniture, che potranno anche effettuare la verifica/collaudo stessa. La verifica/collaudo non esonera il Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte dell'Istituto.

Art. 6 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza il Contraente deve dare diretta e puntuale evidenza all'Istituto che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Contraente stesso.

Il Contraente, il subappaltatore ed il subfornitore sono tenuti altresì a dare comunicazione all'Istituto e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 13.

Art. 7 – Fatturazione – Il Contraente deve emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla legge. Le fatture emesse devono essere in regola ai fini fiscali e conformi alle

disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto ed al Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dall'Istituto nonché alla singola tipologia di attività o componente del lavoro, servizio e/o fornitura; dovrà riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale, oltre che il numero di partita IVA.

La fattura deve essere intestata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ed inviata presso la sede legale.

Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, in caso di RTI/GEIE le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità i termini e le condizioni indicati nel Contratto.

Art. 8 – Garanzia – Il Contraente è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera. In particolare tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata di ventiquattro mesi ovvero per la maggiore durata prevista da disposizione di legge o dal Contratto. Nell'ipotesi di difformità e/o vizi, l'Istituto ha diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto ai sensi degli artt. 1453/1460 c.c.

Art. 9 – Logistica – Per le ipotesi in cui il Contratto abbia per oggetto l'erogazione di servizi di logistica, il Contraente, in applicazione di quanto prescritto dal D.Lgs 286/2005 e s.m.i., si obbliga a:

a) svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto nel D.Lgs 286/2005 e s.m.i., avvalendosi in particolare, per le attività di autotrasporto, di imprese stabilite in Italia iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori, ovvero di imprese non stabilite in Italia ma munite di abilitazione per l'attività di autotrasporto internazionale e di cabotaggio stradale in territorio italiano;

b) ricevere e conservare le dichiarazioni, da parte dei propri vettori, con riferimento all'operato dei rispettivi conducenti circa l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto terzi, nonché anche relativamente a perdita, danni o avaria delle merci trasportate;

c) vigilare affinché nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, i Vettori rispettino le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, assumendo piena responsabilità per la violazione di tali disposizioni.

Art. 10 – Responsabilità – Fermo restando l'obbligo per il Contraente di stipulare idonee polizze assicurative lo stesso è responsabile per qualsiasi danno cagionato a qualsivoglia titolo dal Contraente medesimo, dai suoi dipendenti e collaboratori nonché dai subappaltatori nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Art. 11 – Penali – Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, ove il Contraente non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo nel termine fissato, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, l'Istituto applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui il Contraente esegua le prestazioni di cui al Contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo, l'Istituto applicherà una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura non eseguito correttamente, sino alla data in cui il lavoro/servizio/fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme.

Qualora l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, l'Istituto ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. L'Istituto ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Ove previste dal Contratto, restano ferme e pienamente applicabili le eventuali diverse penali ivi indicate.

Art. 12 – Risoluzione – In caso di inadempimento del Contraente agli obblighi di legge o del Contratto, l'Istituto, fermo restando l'applicazione delle penali, previa diffida formale e prefissione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto dell'Istituto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.

L'Istituto può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o parte di esso, nel caso in cui:

- il Contraente si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, cessazione o sospensione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti del paese di appartenenza, ovvero nel caso in cui nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per le dichiarazioni di tali situazioni;

- nei confronti del Contraente sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965; la facoltà di risoluzione dell'Istituto opera anche se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- nei confronti del Contraente sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ovvero sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18, anche nel caso in cui la sentenza o il decreto siano stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Quanto sopra vale anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente l'affidamento, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2, c.p.p.;

- il Contraente abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 55/1990;

- il Contraente abbia commesso in materia professionale un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dall'Istituto, ovvero che, secondo motivata valutazione dell'Istituto, abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o un errore grave nell'esercizio di attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Istituto medesimo;

- il Contraente non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse a suo carico, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il Contraente stesso sia stabilito;

- nei confronti del Contraente sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- nei confronti del Contraente sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

- il Contraente si trovi in situazione di conflitto d'interessi o si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'Istituto per la procedura di affidamento.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 – Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12 - Risoluzione, il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo o ai subappalti e subcontratti derivati siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Art. 14 – Recesso – Ove non diversamente previsto nel Contratto, l'Istituto si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni solari da comunicarsi per iscritto al Contraente.

In tal caso, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo residuo. Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 15 – Proprietà intellettuale – Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Contraente o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva dell'Istituto, ivi compresi l'invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. Il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto. Il Contraente garantisce di non violare per nessun titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso l'Istituto da qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese legali e giudiziarie, ivi comprese quelle dell'Istituto medesimo.

Art. 16 – Normativa ambientale – Il Contraente si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia ambientale e di smaltimento rifiuti. L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere al Contraente documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.

Il Contraente che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità in quanto considerato detentore e/o produttore ai sensi dell'art. 183 del suddetto D.Lgs.

Art. 17 – Sicurezza – Il Contraente si obbliga a collaborare con il personale dell'Istituto nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi (DUVRI), a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, salute e igiene sul lavoro, la prevenzione incendi, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello dei subappaltatori.

Art. 18 – Accesso in aree sottoposte a controlli di sicurezza – Il Contraente sarà tenuto a garantire che nell'esecuzione del Contratto i propri addetti si sottopongano, ove previsto, alle misure di sicurezza per il controllo all'accesso e alla permanenza nei locali ove si fabbricano valori per lo Stato.

Art. 19 – Riservatezza – Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l'espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

Art. 20 – Codice Etico – Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") e del codice etico (di seguito, il "Codice") dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., copia dei quali è disponibile *on line* sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo www.ipzs.it.

Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre l'Istituto al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Istituto a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art.21 – Foro Competente – Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al Contratto è il Foro di Roma.

Art.22 – Oneri e Spese contrattuali – Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Contraente.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI APPLICABILI AI CONTRATTI DI FORNITURE

1. IMBALLAGGIO, SPEDIZIONE E TRASPORTO

Il Contraente ha l'obbligo di imballare, consegnare, spedire e fatturare le merci fornite rispettando le condizioni seguenti.

A. Imballaggi – Il Contraente deve curare l'adeguato imballaggio delle forniture, ove non precisate le caratteristiche nell'ordinativo, senza diritto a rimborsi di alcun genere. Qualora sia richiesta la restituzione dell'imballaggio, le spese di spedizione sono a carico della Contraente.

B. Consegne – Le forniture devono essere consegnate all'Istituto o agli enti destinatari nei termini stabiliti e nelle località indicate nel Contratto. Le consegne di forniture destinate alle Strutture, anche locali, delle Amministrazioni Pubbliche debbono essere eseguite garantendo gli adempimenti, le attestazioni e le dichiarazioni previsti dalla normativa vigente, secondo la modulistica di cui al Contratto.

C. Spedizioni – Le merci e le forniture viaggiano a rischio e pericolo del Contraente, coperte da idonea assicurazione. Le merci acquistate franco partenza debbono essere spedite con mezzi idonei ed inoltrate sul percorso più conveniente per l'Istituto. Non sono riconosciute spese di sosta, di imballaggio, di interventi di case di spedizione sostenute senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto. Il Contraente deve dare tempestivo avviso della spedizione all'Istituto o all'ente destinatario con indicazione di tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'ordinativo o del Contratto di fornitura e delle merci spedite.

Il Contraente espleta o fa espletare tutte le formalità relative alla spedizione, e in particolare quelle per l'esportazione; se del caso, egli espleta o fa espletare le formalità d'importazione e fornisce tutti i documenti all'uopo necessari.

D. Fatture e bolle di consegna – Le fatture pro forma devono menzionare:

- a) il prezzo della fornitura non imballata, franco fabbrica, in euro;
- b) le spese di imballaggio, di trasporto ed eventualmente di assicurazione, in euro;
- c) il riferimento al Contratto e al CIG comunicato dall'Istituto

Ogni consegna è accompagnata da una bolla che indica la natura della fornitura, le quantità contenute nei colli, i numeri e i contrassegni di questi ultimi, il riferimento e la data del Contratto e la data di spedizione.

2. ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE

La Verifica di regolare esecuzione sarà effettuata secondo i termini e le modalità di seguito indicati.

A. Verifica di regolare esecuzione – La firma della bolla di consegna da parte dell'Istituto vale quale semplice riconoscimento del fatto che la fornitura è stata consegnata (accettazione provvisoria) e non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

Nel corso delle lavorazioni, l'Istituto può effettuare controlli con facoltà di prelevare campioni del materiale impiegato nelle lavorazioni stesse.

Le forniture sono sottoposte a Verifica di regolare esecuzione che può avvenire a discrezione dell'Istituto presso il Contraente, o presso i magazzini e gli stabilimenti dell'Istituto, ovvero presso gli enti destinatari delle forniture. La Verifica di regolare esecuzione è, di regola, eseguita da personale tecnico dell'Istituto. Per le forniture destinate ad amministrazioni ed uffici diversi dall'Istituto, la Verifica di regolare esecuzione può essere eseguita a cura dell'ente interessato. In tal caso il Contraente è tenuto a trasmettere all'Istituto i documenti relativi all'avvenuta Verifica di regolare esecuzione e alla presa in carico. Le forniture che alla Verifica di regolare esecuzione risultino difettose o non rispondenti ai requisiti tecnici prescritti o alle caratteristiche fissate, sono rifiutate. I difetti e le manchevolezze che, a giudizio dell'Istituto, siano ritenuti tollerabili comportano proporzionale riduzione del prezzo. Dell'esito della Verifica di regolare esecuzione, cui consegue rifiuto della fornitura o riduzione del prezzo, viene redatto, entro un mese dalla data di consegna, un verbale che viene trasmesso al Contraente, il quale è invitato a verificare i fatti (eventualmente in loco) e a pronunciarsi entro 15 giorni. A scelta dell'Istituto, il Contraente deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dal Contratto. Qualora il Contraente non accetti di sostituire la fornitura rifiutata con altra idonea nel termine prescritto o non la esegua entro lo stesso termine, l'Istituto può procedere all'esecuzione in danno, salvi i maggiori danni.

Decorso detto termine di 15 giorni, il risultato della Verifica di regolare esecuzione è definitivo. La fornitura rifiutata è messa a disposizione del Contraente, che ha l'obbligo di ritirarla entro 15 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto. Decorso inutilmente il termine suindicato, l'Istituto può provvedere alla spedizione della partita contestata al Contraente, gravando lo stesso di tutte le spese comunque sostenute. La Verifica di regolare esecuzione positiva non esonera il Contraente da responsabilità per eventuali vizi, imperfezioni e difformità non emersi all'atto della Verifica stessa e successivamente scoperti.

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice civile, il Contraente dichiara espressamente di approvare tutte le clausole sopra riportate, ed in particolare quelle agli articoli: 1 (Obblighi del Contraente); 2 (Divieto di cessione del credito o del Contratto); 3 (Subappalto); 4 (Regolarità contributiva-DURC e regolarità fiscale); 9 (Logistica); 10 (Responsabilità); 11 (Penali); 12 (Risoluzione); 13 (Clausola risolutiva espressa); 14 (Recesso); 21 (Foro competente) ed ai punti 1.C. Spedizioni e 2.A.Verifica di regolare esecuzione.

FIRMA